



# Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

pag. n. 1/3

## Ordinanza n. 26/2020 del 5 giugno 2020

**OGGETTO: revoca ordinanza n. 23/2020 del 28/05/2020: chiusura entro l'una di notte degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e delle attività artigianali con consumazione sul posto, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, pasticcerie ed affini.**

### IL SINDACO

#### Premesso che

- con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Consiglio dei Ministri tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale ha approvato il decreto legge 25 marzo 2020 n.19 che ha introdotto misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il decreto legge interviene in modo organico nell'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità allo scopo di prevenire e contrastare l'ulteriore trasmissione del virus;
- che in particolare l'art.1 lett. U del suddetto decreto stabilisce che possano essere previste limitazioni delle attività commerciali volte in via generale ad evitare assembramenti di persone e a prevenire o ridurre il rischio contagio;
- in data 26 aprile 2020 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale";
- con ordinanza sindacale n. 23/2020 prot. gen.le n. 30.214/2020 del 28 maggio 2020 viene stabilito l'orario di chiusura delle attività in oggetto entro l'una di notte;

#### Considerato che

- in materia di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio l'art.16 del Testo Unico del Commercio di cui alla L.R. n.22/2019 stabilisce che i comuni possono prevedere eventuali limiti, adeguatamente motivati, da porre agli orari delle attività commerciali, esclusivamente se connessi alla tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 2



# Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

pag. n. 2/3

## Ordinanza n. 26/2020 del 5 giugno 2020

del medesimo Testo Unico, ossia quelli individuati dalla normativa europea e statale ivi richiamati, tra cui appunto l'incolumità pubblica e la sanità pubblica;

- L'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 riconosce al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici “... al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”;

**Lette** l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00042 del 19/05/2020 nelle quali viene ribadito “... il rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, con la collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;

**Ritenuto** opportuno assicurare, nel contempo, gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali del territorio atteso anche l'avvio della stagione estiva;

**Preso atto** delle numerose istanze pervenute all'Ente e del positivo confronto con le categorie produttive locali;

**Ritenuto** pertanto poter revocare l'ordinanza Sindacale, con carattere sperimentale, n. 23/2020 prot. gen.le n. 30.214/2020 del 28 maggio 2020;

### Visti

- Il D.Lgs. n.114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art.50 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- la Legge Regionale del 6 Novembre 2019 n. 22;
- il D.P.C.M. 26 Aprile 2020;
- il Decreto Legge 16 Maggio 2020 n. 33;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 Maggio 2020 n.Z00041;
- il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa, da ritenersi qui integralmente ripetute e trascritte:

- la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 23/2020 prot. Gen.le n. 30.214/2020 del 28 maggio 2020;
- il divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;



# Città di Anzio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

pag. n. 3/3

## Ordinanza n. 26/2020 del 5 giugno 2020

- l'obbligatorietà del mantenimento di tutte le misure di prevenzione, sanificazione, igienizzazione, da parte delle attività commerciali, così come previsto dalle direttive nazionali e regionali vigenti, nonché l'utilizzo dei dispositivi di protezione collettive e individuali;

### AVVISA

- La presente ordinanza, immediatamente eseguibile, sostituisce ogni altra disposizione precedentemente impartita in materia di orari nei pubblici esercizi ed ha decorrenza dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio;
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare l'emergenza sanitaria da Covid-19 e alle normative di settore;
- **E' data facoltà al Sindaco di sospendere o modificarla in qualsiasi momento per motivi attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica nonché emettere eventuali ed ulteriori atti di ordine restrittivo qualora venga rilevata la inosservanza del distanziamento sociale.**

### DISPONE CHE

La presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di Anzio, alla Stazione dei Carabinieri di Anzio, ASL Roma 6.

Il responsabile ai sensi del L 142/1990 è il Dirigente del Comando di Polizia Locale, Dott. Antonio Arancio.

Anzio, 5 giugno 2020



Il Sindaco  
Candido De Angelis